



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

SENTENZA

PROCEDIMENTO N. 60S/16 a carico di CARLO EDOARDO ARNERI

PREMESSO CHE

- a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del sig. Gian Piero Perotto, la Federazione Italiana Golf radicava un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Arneri;
- nel rapporto informativo è stato contestato, in occasione della gara del 25-09-2016 presso il Golf Club Vigevano di aver insultato il sig. Perotto con una sequela di frasi oltraggiose urlando ed a voce alta;
- dopo avere preso visione della documentazione trasmessagli, il Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia:
 - a) confermava la data del 20/10/2016, alle ore 16,00, per la pronuncia della sentenza per l'illecito di cui sopra, durante la gara disputata il 25/09/2016, presso il Golf Club Vigevano.
 - b) viste le prove: la denuncia del sig. PerottoDrago, le dichiarazioni del sig. Arneri;
 - c) considerato che l'istruttoria non ha in alcun modo escluso il comportamento illecito dell'indagato, ma è emersa la provocazione nel comportamento del sig. Perotto, la dichiarazione del sig. Giovanni. Tradati, nonché il



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

ragguardevole ridimensionamento dei fatti denunciati ed ingigantiti a
dismisura

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto avv. Amedeo Motta, Giudice Sportivo della Federazione Italiana
Golf:

visti gli atti del procedimento n. 60S/2016 relativi al sig. Arneri:

- precisato che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo.
- considerato il contenuto della denuncia del sig. Perotto, le affermazioni del sig. Tradati e del sig. Arneri e le scuse portate dallo stesso.

Considerato

- 1) che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione emerge in tutta evidenza che il sig. Arneri, pur provocato, ha commesso l'illecito contestato, tuttavia ridimensionato;
- 2) che la sanzione applicabile, al caso di specie, è prevista dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia.

Per tutto quanto esposto il Giudice Sportivo

DISPONE LA SANZIONE



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di **tre mesi**, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf al sig. Carlo Edoardo Arneri per l'illecito sportivo contestato, quindi sino al 26-01-2017.

oooo

Milano, 26/10/2016.

avv. *Amedeo Motta*

